

L' ISTRIA

III. ANNO.

Sabato 26 Agosto 1848.

N. 49.

Signor Redattore!

Lessi nell' articolo " Sulla nazionalità del popolo di Trieste " del suo foglio *l'Istria* N.º 45-46: " Delle altre religioni, i greci usano la liturgia in greco che non è nè l'antico, nè il moderno; "

La lingua della liturgia che s'uffizia nelle chiese di rito Greco Orientale, è la greca antica. Tre differenti liturgie esistono di precetto; e non d'uso, per la chiesa greca; l'una scritta da S. Giovanni Crisostomo, che è la liturgia comune, l'altra da S. Basilio, che s'uffizia nelle feste solenni, e la terza da S. Giacomo Adelfoteo, che si celebra due volte all'anno. Dei menzionati scrittori l'ultimo fu contemporaneo di N. S. Gesù Cristo, e gli altri due vissero nel 350-400, in conseguenza la loro lingua, a mio debil credere, non potrebbe esser altra che la greca antica, e se lei vuole accertarsene legga qualunque delle tre suddette liturgie, e vedrà che effettivamente la lingua è la greca antica; se poi lei per lingua greca antica intende la lingua degli autori classici, allora dovrebbe spiegarsi meglio.

Prego di far inserire queste succinte parole nel prossimo numero del predetto suo foglio, per dilucidazione del vero.

Trieste, 19 agosto 1848.

Un Greco-Triestino.

Avvertiamo l'anonomo che ci inviò la lettera anzidetta, di averla ricevuta in tempo che non permetteva d'inserirla nel numero precedente.

Allorquando dissimo del greco *antico* abbiamo inteso del classico letterale e fu sbadataggine il non avvertire che quella voce poteva far nascere equivoco; e meritamente l'anonomo ne fa correzione. E sarebbe nostro desiderio che qualcuno dei serblici volesse schiarire con altrettanta precisione e dottrina la lingua usata dalla chiesa Serbica nelle cose di rito.

All' anonomo rendiamo grazie; desso sembra sospettare che l'avvertirci degli errori nei quali incappiamo, ci riesca spiacevole, o malgradita la persona che ce ne avverte; noi l'assicuriamo che è tutto l'opposto. Mostrandosi dotto delle cose di chiesa, lo preghiamo a volerci indicare un modo di fargli pervenire alcune domande; modo che possa mantenere il segreto della persona che sembra desiderare.

Cosa pensassero alcuni del Consiglio di Trieste del 1846 sulla Municipalità.

(Preambolo di progetto di Regolamento disciplinare adottato dal Consiglio).

La parte presa da questo spettabile Consiglio di redigere un regolamento interno il quale serva di guida e di norma ai suoi ordinari provvedimenti, non ad altro certamente è diretta se non a mettere in azione regolare lo statuto organico; a porlo in azione tale che il debito poggiano dalla Sovrana volontà a questo consiglio, venga soddisfatto in modo che gli effetti corrispondano anche alla Sovrana volontà e sieno i migliori ed i più pronti.

Nessuno vorrà certamente pensare che l'esercizio di quel carico che la legge addossa al Consiglio municipale, sia lasciato all'arbitrio delle persone che il Consiglio compongono; imperciocchè siffatti arbitri come non sono tollerati in Austria in nessun ramo di pubblica amministrazione, così non potrebbero nemmeno tollerarsi nel servizio dei Comuni.

Amano in vero i tempi presenti, di vedere imperate dalla legge scritta le mosse anche nel minimo loro dettaglio, e precettata ogni cosa che fare la si debba, e del modo come fare la si debba, e pronta domanda è quella di precise istituzioni, e pronta scusa ne è il difetto; ma se la legge dovesse anche dare ciò che propriamente appartiene alla scienza della cosa medesima; non occorrerebbero uomini per far andare la pubblica amministrazione, non si esigerebbe da chi è chiamato a servire il pubblico, e le prove di sapere, e le prove di pratica sostenuta, e la facilità e destrezza nell'esercizio delle mansioni.

Il Regolamento dato al Consiglio municipale di Trieste non è essenzialmente che un Regolamento organico, ed a ragione, perchè la legge deve con norme positive segnare la conformazione del corpo che crea; la legge nè dà, nè può dare la scienza; nemmeno là dove assegna al corpo per sommi capi, le attribuzioni. Le quali sono espresse nella legge non già per precisare la via che deve essere battuta, ma per fissare l'indole del corpo che la legge crea, affinché sconoscendo la propria natura non vaghi in mansioni che sono altrui, e ciò facendo non scomponga quell'armonia che è necessaria e che può provenire soltanto dall'esercizio dei poteri entro i limiti a ciascun corpo segnati. Il Regolamento organico nell'assegnare le attribuzioni del corpo, esige che ciaschedun consigliere abbia cognizioni necessarie a fungere il carico di consigliere; quali sieno le cognizioni necessarie nello statuto nol si dice, esse

appartengono alla vita privata civile nella quale devono acquisirsi, per esercitarle poi nel servizio comunale; allorché una persona viene chiamata a sedere nel Consiglio deve già avere queste qualificazioni, possederle prima di essere fatto consigliere municipale; la legge non le attribuisce, od impartisce, ma ne chiede soltanto l'esercizio. L'amministrazione pubblica in qualunque siasi ramo anche nel militare medesimo, non è un esercizio di imperiosità, ma l'applicazione della scienza acquisita colla intelligenza e colla pratica.

Nel proporre il regolamento interno per li procedimenti del Consiglio, potrebbesi addirittura scendere al dettaglio, senza ricorrere allo statuto organico, delle quali non sono più che pratica applicazione; senza rimontare ai principi di reggimento comunale i quali servono a comprendere lo statuto; non sarebbe ciò necessario, perchè il Consiglio non ne ha bisogno; ma il si farà per rendere ragione delle proposizioni, per giustificarle se appariscono non certe o non convenienti; per dare mezzo a quelli stessi che diversamente ne pensassero, di sostituire in armonia al complesso le singole modificazioni, e però si chiede indulgenza se nel trattare l'argomento si diparte da lontano.

Lo stato è suddiviso in ultime frazioni in comuni; ognuna delle quali forma aggregazione di persone che vivono sopra territorio determinato, e che pel vivere comune hanno contatti vicendevoli, e quindi bisogno di comune reggimento, per la sicurezza, per la prosperità individuale. Di questi contatti altri sono comuni a tutti gli abitanti della monarchia, altri sono propri a tutti gli abitanti di una provincia; altri sono peculiari di un comune soltanto. La legge fissa i limiti di ciascheduna di queste categorie e con ragione, perchè alcuni interessi sono di necessità senza i quali non sarebbe possibile l'esistenza nella società, quali la giustizia punitiva, la giustizia civile, la sicurezza pubblica, l'educazione alta, l'educazione elementare indispensabile a tutti, la salubrità pubblica; altri sebbene non sieno di necessità sono di convenienza provinciale; altri per ultimo sono lasciati a cadaun comune, che riguardano più d'avvicino.

Spetta in vero al principe soltanto l'amministrazione dello stato intero e quindi anche delle singole frazioni, perchè ogni amministrazione pubblica parte da poteri, ed i poteri spettano soltanto al principe, ma ciò non impedisce che l'esercizio di questi poteri possa affidarsi a persone subordinate al principe, le quali amministrando in di lui nome, hanno obbligo verso il principe e responsabilità dell'esercizio dei poteri affidati.

L'esigere dalla previdenza del governo pubblico che intenda anche agli interessi che sono peculiari di ciaschedun comune, è richiedere più che ragionevolmente si possa, perchè il principe ha diritto di esigere la cooperazione attiva dei suddetti nel promuovere il pubblico bene, maggiore diritto per quelle cose nelle quali egli può con ragione ripromettersi dai sudditi più facile e più precisa conoscenza delle necessità locali e dei modi più pronti e più adatti per supplirvi; con tanta maggiore ragione egli può richiedere ciò, quantochè le condizioni di tutti i comuni non essendo eguali, non possono adattarsi a tutti eguali modi, nè con dispositive generali per tutto lo stato, per tutta una provincia può provvedersi.

Dal che ne viene che il principe può poggiare ad un comune l'amministrazione di sè medesimo e questo incarico è frutto di fiducia nella lealtà del comune medesimo.

Ogni comune è come si disse aggregazione di persone che abitano sopra determinato territorio, costituenti persona morale, legata per quei vincoli che nascono appunto dal coabitare una medesima terra.

Allorché il principe appoggia ad un comune l'amministrazione di sè medesima negli interessi che sono di comune; egli intende poggiata l'amministrazione allo stesso comune, alla persona morale che lo compone. La quale perchè appunto composta di tante persone, quanti sono gli individui capaci della pienezza dei diritti di cittadino e di uomo, impossibile sarebbe che si muova e pensi ed operi in sì grande massa, e ne viene quindi di necessità che vi abbia un collegio il quale sia rinvestito della rappresentanza del comune, e composto in modo che sia possibile e conveniente di provvedere agli interessi. È questo quel corpo che dicesi dappertutto consiglio, più o meno numeroso, secondo le condizioni del comune, secondo l'importanza stessa degli affari. I comuni non sono corpi nè associazioni civili, non si appartiene ad un comune in forza del Codice civile, nè per diritto privato di successione o di eredità. Come i comuni si compongono in forza di legge politica, come le qualità di comunista si acquistano e perdono in forza di legge politica, così la rappresentanza del Comune si forma in virtù di politico ordinamento, che dal diritto privato è del tutto diverso. Ed a ciò provvede appunto il regolamento organico del comune di Trieste, e quelle disposizioni sono tali che sul modo col quale i membri del Consiglio vengono scelti non vi possono essere dubbiezze.

Per tale organismo quella attività che sarebbe ed è del comune intero, si concentra per l'esercizio nel Consiglio municipale il quale per lo comune è chiamato a significare la volontà del comune, non già come procuratore farebbe pel suo mandante, ma sibbene, se il paragone regge, come farebbe il curatore per persona che è impedita per qualsiasi causa a manifestare la propria volontà. Dal che ne viene che il Consiglio ha debito di agire nell'interesse dell'intero comune, non nell'interesse delle persone che lo compongono, le quali in Trieste starebbero come 40 ad 80,000; che è debito di prendere conoscenza non della propria individualità, ma dalle bisogna di tutto intero il comune, sia città, sia campagna; ne viene che il diritto del Consiglio di manifestare la propria volontà, è conseguenza necessaria del debito di provvedere agli interessi del comune.

E perciò appunto che essendo il Consiglio chiamato ad agire dietro scienza delle condizioni e dei bisogni dei comunisti tutti ed a manifestare con religiosa coscienza le proprie volontà; egli è per questo duplice motivo che il Regolamento organico all'articolo 5 esige nei Consiglieri comunali siccome essenziali e precipue qualità, che godano la fiducia pubblica cioè della generalità dei membri del Comune, che stiano in fama di uomini probi e di uomini capaci a sostenere le mansioni di Consiglieri comunali.

Queste tre condizioni sono essenziali indispensabili, a segno che senza queste non si possa divenire consigliere; tace la legge se perdendole si perda anche la

qualità di Consigliere, ma non vi è bisogno che la legge pronunci per la perdita di qualità le quali dovendosi presumere bene riconosciute prima dell' ammissione al carico di Consigliere, non si può presumere che vadano facilmente perdute; non sembra però dubbio che mancando quella fiducia pubblica, quella fama di onestà, quella fama di attitudine al munere di consigliere, non abbia anche a cessare un ufficio per conto di persone che non godono la fiducia dei loro rappresentanti. Certamente la mancanza di tali qualità non permettendo che si conservi quell' armonia che tra comunisti e rappresentanti deve necessariamente regnare, e senza la quale il consiglio medesimo non potrebbe disimpegnare le mansioni di cui è incaricato, avrebbero siffatti membri debito di religione e di sudditanza, di ritirarsi dal carico.

L' amministrazione dei comuni appoggiata ai comuni medesimi, come ha bisogno di un collegio che sia interprete della volontà del comune, e che ne costituisca l' anima, ha duopo altresì di persone o di collegio che si faccia esecutore della volontà, e ne costituisca per così dire le braccia del comune. Questi due poteri, queste due incombenze sono distinte, sono di indole diversa, e naturalmente a due diverse persone morali, una delle quali può anche essere persona fisica, devono spettare.

Ei sarebbe contrario alle attribuzioni del Consiglio se dell' esecuzione si occupasse, nè direttamente, nè di regola mediante singoli membri; perchè ne verrebbe con ciò grandemente sminuita quella pubblica estimazione che il comune intero deve avere, se il solo sospetto potesse concepire che l' esecuzione delle cose deliberate possa essere se non arbitraria almeno assai libera, se potesse sospettarsi che la presenza in consiglio di persone che sarebbero tenute a rispondere di loro operati, possa fare meno libera la votazione del Consiglio. È di regola incompatibile perchè ogni persona incaricata di esecuzione viene necessariamente sottoposta a controllerie a soggezioni, delle quali o un Consigliere municipale manca onninamente ed è perciò più facile che cada sotto il facile sospetto, od assoggettandosi a controllerie siffatte, mancherebbe alla propria posizione la quale deve essere tenuta integra quanto più è possibile, nè lo sarebbe, se sedesse in quello stesso Consiglio che delle sue operazioni deve giudicare. Ogni Consigliere ha debito naturale e positivo di concorrere a tutto potere per mantenere il decoro di quel corpo che ha la rappresentanza del comune, e mancherebbe a sè medesimo se nella propria persona non rispettasse e preservasse la dignità dell' intero Comune.

Non è altrettanto del corpo amministrante, il quale naturalmente non sarebbe chiamato di prendere parte alla manifestazione della volontà del comune; se la legge positiva non lo abilitasse, ed è perciò che votano per diritto di carica. La quale cosa non è nuova, altrettanto essendosi sempre costumato in Trieste per secoli, quando l' antico consiglio esisteva nel quale votavano i funzionarii, fino a che durassero in carica, e cessavano usciti che fossero, senza riguardo a tempo. Altrettanto osservasi nelli comuni del Litorale, ove il podestà, sebbene nominato dall' Autorità, sebbene organo della politica autorità, vota in Consiglio per diritto di carica.

Ed è appunto che il diritto di votare provenendo dalla carica e non dalla rappresentanza, la legge organica ammette che il Consiglio si possa legittimamente congregare, anche se le cariche in casi determinati non prendono parte al Consiglio; ed è appunto per ciò che la legge nel frequente parlare del Consiglio e della rappresentanza del comune, parla dei 40 membri come del corpo che esercita la rappresentanza del comune.

E la votazione e la precedenza di votazione attribuite al corpo amministrante, hanno loro fondamento in ciò che la educazione ministeriale e la pratica fanno in esso maggiore la prudenza e l' esperienza per cui non solo hanno diritto ma obbligo altresì di dirigere col sapere il Consiglio medesimo, e di precedere nel rilevare gli interessi ed i bisogni del comune, che meglio sono a portata di conoscere, e di provvedere ai mezzi adatti che meglio sono in grado, per l' esperienza amministrativa, di giudicare.

La natura medesima di corpo morale che è propria del Consiglio esige che la legge organica provveda non solo alla aggregazione dei membri, ma alla congregazione in forma che si possa riguardarlo per costituito; e quindi è necessaria la fissazione del numero di quanti occorrono a formare il collegio costituito il quale a 30 è fissato dallo statuto; provvede alla presidenza, senza la quale non vi ha collegio qualsiasi, nè vi sarebbe chi mantenga la disciplina, provvede all' ordine ed al diritto preferente di relazione senza il quale non sarebbe il dibattimento che tumultuario. Provvede all' ordine della votazione, provvede al secretariato senza il quale non vi sarebbe sicurezza della sincera registrazione dei dibattimenti e dei voti, senza il quale non si avrebbe la prova perenne dei dibattimenti medesimi. La legge siccome legge organica non accenna che i sommi capi dai quali l' indole del corpo si conosce, e per i quali differenzia da altre simili istituzioni, ma il dettaglio lascia a quegli ordinamenti che sono naturali, che sono necessarie deduzioni e conseguenze e completamento dei primi, e che a convertirli in disposizioni positive basta la volontà di quei medesimi che sono chiamati a seguirli, dacchè qualunque ei sieno, purchè sieno entro i limiti fissati dalla legge, non porterebbero mai a risultato diverso da quello che il principe ebbe in mente allorchè chiamava in vita il Consiglio comunale.

Quali attribuzioni sieno del Consiglio comunale, quali oggetti sieno stati poggiati in amministrazione al comune, il solo principio può fissare. Dalle maggiori alle minime attribuzioni, dall' esercizio del potere penale fino alla semplice amministrazione del peculio, tutto può dal Principe poggiarsi, ma non tutto con eguale carico, con eguale attività. Imperciocchè se il Principe appoggia ad un comune l' amministrazione giudiziaria, la penale o la politica, o quale altra pubblica, l' esercizio soltanto di queste facoltà viene poggiato, non mai il diritto di provvedere per regolamenti od ordinamenti a questo ramo di servizio, del quale la parte disponente è sempre riservata all' esercizio diretto del Principe; ai comuni non viene concessa che l' esecuzione materiale dei provvedimenti che dà il principe. E questa esecuzione materiale richiedendo nelle persone che devono attendervi particolari cognizioni e qualificazioni, l' azione dei comuni in

questo ramo di pubblico potere consiste nel provvedervi a propria cura e dispendio.

Nelle cose di amministrazione comunale è all'incanto concesso ai comuni il potere di provvedimento; non provvedono solo all'amministrazione materiale, ma l'amministrazione è regolata dalla volontà del comune entro le attribuzioni segnate dalle leggi e dagli ordinamenti generali; il Principe lascia ai comuni il provvedere alle cose loro nei modi prescritti dalle leggi.

Ed è perciò che il Principe nel Regolamento organico pel comune di Trieste, ben conoscendo l'antichissima concessione in virtù della quale al comune di Trieste è poggiata l'amministrazione politica di I Istanza e la giudicatura dei reati minori, ben avendo presente che l'esercizio di tale potere esecutivo non da altri può esercitarsi che dagli organi amministrativi, ha espressamente pronunciato che il Magistrato di Trieste il quale era ed è l'amministrazione economica del comune, conserva le attribuzioni di autorità politica; ma espressamente ha dichiarato che la rappresentanza del comune la quale per indole sua è chiamata ad esercitare volontà, rimanga estranea alle cose di reggimento politico, perchè non ispettanti alla di lei sfera.

La legge organica concreta con tutta precisione le due incombenze del Consiglio municipale di Trieste, l'una che è quella di intendere alla amministrazione delle cose che sono di proprietà del comune qualunque sia la loro provenienza, sia cioè che provengano da diritto civile privato o da diritto pubblico, che ambi si comprendono sotto parola *patrimonio* in senso latissimo; che non vada intesa in quel ristretto di cui intende il Codice civile lo mostra la pratica, e gli ordinamenti espliciti dei comuni istriani, i quali anzicchè sottrarre i beni comunali, e gli altri proventi dalle attribuzioni dei Consigli, espressamente li aggiudicano.

Questa mansione del Consiglio si è quella d'economia di un buon padre di famiglia, che regola i dispendi cogli introiti, che delle proprie fortune trae il miglior utile possibile e regola i dispendi nel modo più conveniente, provvede al migliore risultato vantaggioso dei dispendi medesimi; amplissimo argomento questo suscettibile spesso di belle misure prudenziali; ma che spesso non eccederebbe l'intelligenza mediocre di probo uomo, nè sarebbe indispensabilmente poggiato ai comuni, se non avessero con ciò il modo di provvedere all'altro incarico loro assai più nobile, assai più dignitoso, perchè proprio soltanto delle rappresentanze comunali ed a lei riservato.

E questa nobile mansione si è quella di provvedere al benessere dell'intero comune; di provvedere a quella generale prosperità che singoli privati o non possono promuovere, o non ne hanno debito, e spesso non la volontà; meno in tempi avari nei quali la previdenza degli uomini è inclinata a concentrarsi negli individui soltanto, e quand'anche volesse beneficiare la generalità, non sempre lo potrebbe con bel giovamento

per la conoscenza parziale delle condizioni del comune, per la scarsa pratica delle cose, che pubbliche devono essere.

Naturale inchiesta si è, in che poi consista il benessere di un comune per poter conoscere con quali modi il si possa raggiungere, e per giudicare quale sia questa nobile missione che hanno i Consigli comunali. E qui occorre di venire al benessere che è di tutto intero lo stato, per venire a precisare quella parte che è di ogni comune, a che ad ogni comune incombe.

Oltre alla sicurezza delle persone, oltre alla sicurezza degli averi, oltre alla sicurezza dei diritti civili e di quelli che dipendono dalla condizione di cittadino, e da quelle altre condizioni che sono subordinate a quella di cittadino, come di professioni di arti; le quali sicurezze sono demandate alle leggi ed ai provvedimenti generali dello stato, e per le quali i comuni non hanno certamente ingerenza; oltre queste che sono necessità di società umana vi sono o possono dallo stato dichiararsi di pubblico benessere generale, istituzioni od opere, le quali per le peculiari circostanze di una nazione, per le vedute generali del pubblico governo interessano la generalità. Tali sono p. e. l'educazione sublime, indispensabile per l'esercizio di certe professioni, quali sono in termine lato le università ed accademie, l'educazione media dei licei senza la quale non sarebbe che imperfetta la coltura, l'educazione infima, della quale non può dispensarsi il più infimo della società; gli stabilimenti sanitari per certe malattie, siccome mania, peste ecc., gli stabilimenti di pietà di certa categoria, siccome gli orfanotrofi; le opere che all'intero stato servono, siccome i porti che dichiarati sono dello stato; le strade ferrate, le strade commerciali, ed altri oggetti di tal fatta che non occorre enumerare.

Le cose della religione dominante, i provvedimenti del culto esterno e della gerarchia, sono di benessere generale, e perciò gli episcopati, i capitoli, le parrocchie, richiamano l'attenzione del pubblico governo generale.

L'azione dei Comuni non è tolta anche in questi rami di pubblico benessere. Un governo benevolo, saggio, conosce benissimo che le disposizioni generali possono abbisognare di modificazioni a seconda delle peculiari condizioni dei luoghi ove devono attivarsi, conosce che la disposizione benefica pel generale, può per circostanze locali divenire se non dannosa, facilmente meno utile; il pubblico governo che sinceramente vuole il bene della generalità dei sudditi, e possibilmente di ogni singolo individuo, ha diritto di esigere che i comuni lo rendano attento se quel tale provvedimento ottiene anche gli effetti che se ne ripromettono; i comuni hanno dovere di renderne avvertito il governo del principe; non già in quelli provvedimenti che sono di necessità, ma in quelli che sono di volontà per promuovere il benessere.

(Sarà continuato)